CONSIGLIO L'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 dicembre 2010 (19.01)

17760/10

Fascicolo interistituzionale: 2010/0044 (COD)

CODEC 1507
CULT 109
PE 554

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Chrysoula PALIADELI (S&D - GR), a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, ha presentato 62 emendamenti alla proposta di decisione. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 16 dicembre 2010, e:

- ha dichiarato di avere originariamente sostenuto l'idea di includere i paesi non UE ma di essere ora giunta all'idea di limitare il programma, in un primo momento, ai soli Stati membri;
- ha asserito che una base biennale piuttosto che annuale per l'attribuzione del marchio evidenzierebbe la sua importanza e permetterebbe una considerazione più approfondita;
- ha evidenziato l'importanza di attribuire la dovuta considerazione ai siti transfrontalieri;
- ha dichiarato che il nuovo marchio non sarebbe soltanto una continuazione del marchio intergovernativo esistente. I nuovi e chiari criteri di preselezione indicherebbero un marchio veramente nuovo; e
- ha chiesto una rapida transizione dal vecchio al nuovo marchio al fine di evitare la necessità delle disposizioni transitorie proposte dalla Commissione.

Il Commissario VASSILIOU:

- ha elogiato i vantaggi, per la cultura ed il turismo, del nuovo marchio;
- ha accolto con favore gli sforzi del Parlamento volti ad accrescere la chiarezza, la semplicità e la trasparenza del processo di assegnazione; e
- ha chiesto chiarimenti sull'emendamento che eliminerebbe le disposizioni transitorie. Questo è un punto che dovrà essere negoziato nei triloghi futuri tra le tre istituzioni.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico PPE, l'on. Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID (PPE – FR) ha accolto il marchio proposto come un potente strumento per la promozione dell'identità europea.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, l'on. Mary HONEYBALL (S&D – UK):

- ha accolto con favore la proposta di decisione; e
- ha rilevato che:
    - ci si aspetta che i candidati che superano la selezione organizzeranno manifestazioni educative;
    - ci sarà uno scambio di idee per avviare progetti comuni con altri siti che hanno ricevuto il marchio; e
    - ci saranno attività artistiche e culturali che promuoveranno il dialogo.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Oriol JUNQUERAS VIES (Verts/ALE - ES) ha sottolineato l'importanza di garantire la chiarezza e la trasparenza, nonché l'esigenza di rispettare la diversità culturale e linguistica dell'Europa.

Parlando a nome del gruppo politico ECR, l'on. Emma McCLARKIN (ECR - UK):

- ha accolto la promozione e lo sviluppo dei siti del patrimonio in Europa come un progetto che merita attenzione;
- ha dichiarato che la relazione era formulata in un linguaggio federalista che cercava di promuovere una identità collettiva europea falsa o forzata;
- ha asserito che il tentativo di dare un nuovo nome al progetto del marchio del patrimonio dell'Unione europea ha una base politica ed escluderebbe migliaia di siti potenziali la cui storia e il cui patrimonio sono più antichi, e in verità di maggior valore, di molti siti contemporanei;
- ha avvertito che il finanziamento del programma sollevava varie preoccupazioni, segnatamente date le misure di austerità attualmente imposte ai servizi culturali in Europa;
- ha dichiarato che l'eccessiva proliferazione di siti e la probabile duplicazione del sistema dell'UNESCO risulterebbero altresì problematici; nonché
- ha dichiarato che preservare e celebrare il patrimonio comune e diverso dell'Europa avrebbero dovuto essere gli obiettivi centrali del marchio, ma ha espresso la preoccupazione che il Parlamento non abbia fatto il necessario per aggiungere valore a tale riguardo.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, l'on. Giancarlo SCOTTÀ (EFD – IT):

- ha chiesto che durante la fase di selezione dei siti sia attribuita la priorità agli aspetti simbolici ed educativi dei siti piuttosto che alle considerazioni estetiche; e
- ha sottolineato l'importanza dei siti transfrontalieri in vista della loro particolare importanza simbolica.

Intervenendo a nome dei Non iscritti, l'on. Hans-Peter MARTIN (NI - AT) ha espresso la preoccupazione che il programma sia soffocato da una burocrazia indebita ed eccessiva.

L'on. Marco SCURRIA (PPE - IT):

- ha espresso la convinzione che l'importanza del progetto permetterà al Parlamento e al Consiglio di risolvere le differenze tra le loro posizioni; e
- non è d'accordo con Martin riguardo al pericolo che il progetto sia compromesso dall'eccessiva burocrazia.

L'on. Maria BADIA I CUTCHET (S&D - ES) ha sottolineato l'importanza di evidenziare e promuovere la consapevolezza della nostra comune storia europea nel suo complesso, piuttosto che della storia di ciascun paese.

L'on. Marek MIGALSKI (ECR - PL):

- ha criticato il termine "valori europei" come retorica artificiale che non ha significato in Polonia; e
- ha biasimato il progetto in quanto costoso e superfluo.

L'on. João FERREIRA (GUE/NGL - PT):

- ha sottolineato l'importanza di riconoscere sia gli aspetti negativi che quelli positivi della storia europea; e
- ha chiesto come si terrà conto della collocazione dell'Islam nel passato dell'Europa.

L'on. Corneliu VADIM TUDOR (NI - RO) ha evidenziato l'importanza della Cristianità nel passato e nel futuro dell'Europa.

L'on. Hella RANNER (PPE - AT) ha chiesto che siano definiti con esattezza i criteri al fine di mantenere il carattere europeo del marchio. Il marchio non dovrebbe essere concesso a siti che siano essenzialmente nazionali.

L'on. Silvia COSTA (S&D – IT):

- ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a dimostrare di mantenere adeguatamente i siti. Dovrebbe essere possibile ritirare il marchio se uno Stato membri non continua a soddisfare i criteri di assegnazione;
- ha sottolineato il ruolo che le regioni e i comuni dovrebbero svolgere nella selezione dei siti; e
- ha proposto che le università e le scuole possano partecipare alla selezione dei siti.

L'on. Hannu TAKKULA (ALDE – FI) ha evidenziato il bassissimo costo del progetto nonché il notevole impulso che imprimerebbe al turismo e all'istruzione.

L'on. Olga SEHNALOVÁ (S&D - CZ) ha appoggiato l'estensione della definizione di patrimonio a includere il patrimonio industriale. Ha evidenziato l'importanza della storia dei diritti sociali.

L'on. Iosif MATULA (PPE - RO) ha dichiarato che rendere permanenti le assegnazioni ridurrebbe la pressione sul limitato bilancio del progetto.

Il Commissario VASSILIOU ha nuovamente preso la parola e:

- ha rammentato che il marchio potrebbe essere assegnato a risultati immateriali nonché a siti fisici. Ha citato come esempio l'abolizione della pena capitale in Portogallo; e
- ha chiesto una procedura di assegnazione semplificata. È pertanto contrario al desiderio del Consiglio di ricorrere a una procedura di comitato in seguito alla fase dell'esame degli esperti.

III. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo il 16 dicembre 2010, la plenaria ha adottato i 62 emendamenti alla proposta di decisione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

ALLEGATO
(16.12.2010)

Marchio del patrimonio europeo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0076),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese che afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 giugno 2010[1],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0311/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il trattato ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 in particolare	(1) Il trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*** ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i

[1] GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.

assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.	popoli europei, e l'articolo 167 ***TFUE*** in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. ***Inoltre l'articolo 167, paragrafo 2 TFUE specifica che, conformemente al principio di proporzionalità, l'Unione contribuisce al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.***

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il *trattato* istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.	(3) Il *trattato sull'Unione europea* istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale ***e linguistica***, tolleranza e solidarietà.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe beneficiare delle esperienze acquisite sinora con l'iniziativa intergovernativa.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il marchio del patrimonio europeo *deve* quindi cercare ***sinergie e complementarità con altre*** iniziative, *come* l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo *è rappresentato dal* contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee, *dalla* loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, ***compresi*** *i* giovani, nonché *dalla* creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.	(7) Il marchio del patrimonio europeo *dovrebbe* quindi cercare ***di integrare ma non di duplicare*** iniziative, *quali* l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO***, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO*** e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo *dovrebbe essere fondato sul* contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee ***nonché alla realizzazione dell'Unione***, *sulla* loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, ***soprattutto*** *ai* giovani, nonché *sulla* creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi **– *contribuendo così alla condivisione del patrimonio storico e culturale in seno all'Unione*** **–** e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter preselezionare siti cui è già stato assegnato il marchio del patrimonio europeo secondo il progetto intergovernativo del marchio del patrimonio europeo. Detti siti dovrebbero essere valutati in base ai nuovi criteri e alle nuove procedure.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Nel quadro delle future valutazioni del marchio del patrimonio europeo si potrebbe esaminare se sia opportuno estendere l'iniziativa ai paesi terzi che partecipano al programma Cultura.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo *devono* ***rimanere*** semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.	(11) Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo *dovrebbero* ***essere*** semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente decisione, con "siti" si intendono i monumenti, i siti naturali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale *in quanto si ricollegano* a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.	Ai fini della presente decisione, con "siti" si intendono i monumenti, i siti naturali***, sottomarini, archeologici, industriali*** o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali*,* e il patrimonio immateriale *collegato* a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– a rafforzare il senso di appartenenza dei	– a rafforzare il senso di appartenenza dei

cittadini ***europei*** all'Unione *europea* sulla base ***degli*** elementi comuni ***di*** storia e patrimonio ***e della consapevolezza della diversità***;	cittadini *europei* all'Unione***, in particolare tra i giovani,*** sulla base ***di valori e*** elementi comuni ***della*** storia e ***del*** patrimonio *culturale* ***europei***;

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ad incoraggiare il dialogo interculturale.	**–** ad incoraggiare il dialogo interculturale ***e interterritoriale nonché la consapevolezza della diversità***.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli obiettivi intermedi dell'***azione ***sono***:	2. ***A tal fine,l'***azione ***si propone, quali*** obiettivi intermedi:

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***valorizzare i*** siti che hanno rivestito un ruolo ***fondamentale*** nella storia e nella costruzione dell'Unione *europea*;	– ***sottolineare il valore simbolico e innalzare il profilo dei*** siti che hanno rivestito un ruolo ***significativo*** nella storia e nella ***cultura europee e/o nella*** costruzione dell'Unione;

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della ***costruzione dell'Unione*** europea nonché del patrimonio culturale	– aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della ***storia*** europea ***e della costruzione dell'Unione*** nonché del

comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.	patrimonio culturale ***materiale e immateriale*** comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli obiettivi specifici ***dell'azione*** sono:	3. ***I siti stessi si propongono, quali*** obiettivi specifici, ***di***:

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– sensibilizzare i giovani al patrimonio culturale comune;	– sensibilizzare i giovani ***in particolare e i cittadini europei in generale in merito*** al patrimonio culturale comune ***e rafforzare in loro il senso di identità europea***;

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– migliorare l'accesso ai siti del patrimonio per ***tutte le categorie di pubblico***, soprattutto i giovani;	– migliorare ***e/o potenziare*** l'accesso ai siti del patrimonio per ***tutti***, soprattutto i giovani;

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
– promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale ***e*** storica;	– promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale***,*** storica ***e***

	interattiva on-line;

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
– favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione e ***della*** creatività ***contemporanee***;	– favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione ***contemporanea*** e ***sostenere la*** creatività;

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– promuovere l'interazione tra il patrimonio culturale e le attività economiche che si sviluppano intorno, nell'assoluto rispetto dell'integrità del medesimo,e che contribuiscono alla sua sostenibilità e a quella dei luoghi circostanti;

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
– contribuire all'attrattività e allo sviluppo sostenibile delle regioni***.***	– contribuire ***alla promozione,*** all'attrattività***, all'influenza culturale, allo sviluppo turistico*** e allo sviluppo sostenibile delle regioni***;***

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– incoraggiare la creazione di reti europee che valorizzino il patrimonio comune

europeo.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché ***vi sia complementarità fra*** il marchio del patrimonio europeo ***e*** altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del *Patrimonio* mondiale dell'*Unesco* e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa.	La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché il marchio del patrimonio europeo ***integri ma non duplichi*** altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del *patrimonio* mondiale dell'*UNESCO****, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO*** e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) I candidati *per il* marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo ***fondamentale*** nella storia e nella costruzione dell'Unione ***europea***. ***I candidati*** dimostrano pertanto:	1) I candidati *per il* marchio ***del patrimonio europeo*** hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo ***significativo*** nella storia e nella ***cultura europee e/o nella*** costruzione dell'Unione. ***Essi*** dimostrano pertanto:

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– e/o la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche o industriali;	– e/o la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, ***religiose,*** politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche***, ambientali*** o industriali;

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) I candidati *per il* marchio presentano un progetto che promuova la loro dimensione europea e che li impegni a:	2) I candidati *al* marchio ***del patrimonio europeo*** presentano un progetto***, da realizzare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che includa gli elementi seguenti:***

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– promuovere il multilinguismo utilizzando varie lingue dell'Unione ***europea***;	– promuovere il multilinguismo ***e la diversità regionale*** utilizzando varie lingue dell'Unione ***quale chiave del dialogo interculturale***;

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***partecipare alle attività di networking dei*** siti che hanno ricevuto il marchio del patrimonio europeo ***al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni***;	– ***cooperare con i*** siti che hanno ***già*** ricevuto il marchio del patrimonio europeo;

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
– favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, ***per esempio utilizzando*** le nuove tecnologie;	– favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, ***anche attraverso*** le nuove tecnologie ***dell'informazione e della comunicazione***;

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– garantire ai cittadini europei l'accesso al sito, nel pieno rispetto della sua integrità;

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
– *organizzare*, ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale ed incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.	***È apprezzata l'organizzazione***, ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, *di* attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità ***degli operatori culturali,*** degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale e incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, per esempio adeguando il sito a determinate esigenze o provvedendo alla formazione del personale;	– garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, per esempio adeguando il sito a determinate esigenze o provvedendo alla formazione del personale ***e grazie all'uso di Internet, anche per le persone anziane e quelle con disabilità***;

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 3 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***occuparsi della promozione dei*** siti come destinazioni turistiche;	– ***promuovere i*** siti come destinazioni turistiche ***limitando nel contempo i potenziali impatti negativi sui siti stessi o sull'ambiente circostante***;

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 7 – punto 3 – trattino 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
– garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente ***per limitare i possibili impatti negativi del turismo***.	– garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente.

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il panel europeo è composto da ***12 membri***: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio ***e*** quattro dalla Commissione. Il panel nomina il suo presidente.	2. Il panel europeo è composto da ***tredici membri***: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio***,*** quattro dalla Commissione ***e uno dal Comitato delle regioni, secondo le rispettive procedure***. Il panel *europeo* nomina il suo presidente.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza ***nel campo della cultura, del***	3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza ***nei*** campi pertinenti agli

patrimonio, della storia europea o in altri campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo.	obiettivi del marchio del patrimonio europeo. ***Le istituzioni che nominano gli esperti cercano, per quanto possibile, di garantire la complementarità dei rispettivi ambiti di competenza nonché di assicurare una rappresentanza equilibrata dal punto di vista geografico.***

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.	4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo ***e uno dal Comitato delle regioni*** per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Qualora emergano conflitti di interesse fra un membro del panel e*** un particolare sito, il membro del panel non ***prende parte*** alla valutazione del sito in questione.	5. ***I membri del panel europeo dichiarano qualsiasi conflitto di interessi o qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a*** un particolare sito***. In presenza di una siffatta dichiarazione, o qualora emerga un siffatto conflitto di interessi***, il membro del panel non ***partecipa*** alla valutazione del sito in questione ***o di qualsiasi altro sito dello Stato membro interessato***.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di mantenere le procedure il più possibile snelle e semplici la Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che *riflette* i criteri di selezione e che *viene* utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.	La Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che *rifletta* i criteri di selezione ***stabiliti all'articolo 7*** e che *è* utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è sotto la responsabilità degli Stati membri.	1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è sotto la responsabilità degli Stati membri***, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali***.

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di due siti ***all'anno*** in conformità del calendario nell'allegato. ***Le procedure di selezione vengono sospese negli anni dedicati al controllo.***	2. Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare ***ogni due anni*** fino ad un massimo di due siti***,*** in conformità del calendario *che figura* nell'allegato.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. Notifica tuttavia alla Commissione i risultati della preselezione entro il ***31 gennaio*** dell'anno in cui ha luogo ***la selezione***.	3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. *Lo stesso notifica* tuttavia alla Commissione i risultati della preselezione entro il ***1° marzo*** dell'anno in cui ***essa*** ha luogo.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La preselezione ***avviene secondo i*** criteri definiti all'articolo 7 e ***con il*** modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.	4. La *procedura di* preselezione ***si svolge conformemente ai*** criteri definiti all'articolo 7 e ***utilizzando il*** modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La selezione finale ***avviene secondo i***	3. La selezione finale ***si svolge***

criteri definiti all'articolo 7 e ***con il*** modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.	***conformemente ai*** criteri definiti all'articolo 7 e ***utilizzando il*** modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il ***31 ottobre*** dell'anno in cui ha luogo la ***selezione***. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una giustificazione per l'esclusione dei siti che non compaiono sulla lista finale.	4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il ***15 dicembre*** dell'anno in cui ha luogo la *procedura di* ***preselezione***. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una giustificazione per l'esclusione dei siti che non compaiono sulla lista finale.

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di ***uno degli*** Stati membri interessati nei limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10, ***e vengono proposte a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi sono stati consultati e hanno espresso un parere favorevole***.	2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di ***tutti gli*** Stati membri interessati nei ***rispettivi*** limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10***. I siti transnazionali designano come coordinatore uno dei siti partecipanti; il coordinatore costituisce l'unico interlocutore della Commissione. Esso fornisce informazioni in tempo utile sulla candidatura transnazionale a tutti gli Stati membri, in modo da garantire la partecipazione dei siti pertinenti di tutta l'Unione. Tutti i siti compresi in un sito transnazionale soddisfano i criteri definiti all'articolo 7 e compilano il modulo di candidatura di cui all'articolo 9 .***

Emendamento 47

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È attribuita particolare considerazione ai siti transnazionali che promuovono l'essenza stessa del patrimonio transfrontaliero europeo attraverso la rappresentazione di un simbolismo materiale e immateriale.

Emendamento 48

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora uno dei siti compresi in un sito transnazionale cessi di soddisfare i criteri del marchio del patrimonio europeo o gli impegni assunti nella candidatura, si applica la procedura di cui all'articolo 15.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Alla luce delle raccomandazioni del panel europeo,*** la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione. *Essa* ***ne*** informa il Parlamento europeo ***e*** il Consiglio.	1. La Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione***, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo***. *La Commissione* informa il Parlamento europeo***,*** il Consiglio e il ***Comitato delle regioni delle proprie decisioni***.

Emendamento 50

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In linea di principio*** il marchio del patrimonio europeo viene assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.	2. Il marchio del patrimonio europeo viene assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

Emendamento 51

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo non comporta nessun vincolo di carattere urbanistico, legale, paesaggistico, di mobilità o architettonico. L'unica legge applicabile in tali ambiti è quella locale.

Emendamento 52

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il ***31 gennaio*** dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.	3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il ***1° marzo*** dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.

Emendamento 53

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato	4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato

entro il ***31 ottobre*** dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.	entro il ***15 dicembre*** dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

Emendamento 54

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.	5. La Commissione***, previa consultazione del panel europeo,*** stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

Emendamento 55

Proposta di decisione
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione prende la decisione finale in merito al ritiro del marchio del patrimonio europeo. *Essa* ***ne*** informa il Parlamento europeo ***e*** il Consiglio.	4. La Commissione prende la decisione finale in merito al ritiro del marchio del patrimonio europeo ***tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo***. *La Commissione* ne informa il Parlamento europeo***,*** il Consiglio e il ***Comitato delle regioni***.

Emendamento 56

Proposta di decisione
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I siti possono scegliere in qualsiasi momento di rinunciare al marchio del patrimonio europeo. In tal caso, essi comunicano la propria scelta allo Stato membro interessato, il quale a sua volta ne informa la Commissione. La Commissione adotta una decisione sul ritiro del marchio del patrimonio europeo

	e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Emendamento 57

Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– stabilisce orientamenti per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;	– ***alla luce degli obiettivi enunciati all'articolo 3 e conformemente ai criteri di cui all'articolo 7,*** stabilisce orientamenti ***di ausilio*** per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;

Emendamento 58

Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito dedicato.	2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito *web* dedicato ***e di un nuovo logo, favorendo la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee. Tutte le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 4 bis, e all'articolo 15, paragrafo 5, sono pubblicate sul sito web.***

Emendamento 59

Proposta di decisione
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione *fa il possibile perché* la	1. La Commissione *assicura che* fa il

valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario *riportato* nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione *del marchio del patrimonio europeo*, il numero dei siti, l'impatto dell'azione, le possibilità di *migliorarla* e l'opportunità di *mantenerla*.	possibile perché la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario *figurante* nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione, il numero dei siti, ***la copertura geografica e*** l'impatto dell'azione, le possibilità di *migliorare* e l'opportunità di *mantenere l'azione del marchio del patrimonio europeo*.

Emendamento 60

Proposta di decisione
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni.	2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni ***corredata, se del caso, di opportune proposte***.

Emendamento 61

Proposta di decisione
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	
Disposizioni transitorie	
1. I siti a cui è già stato assegnato il marchio nel quadro dell'iniziativa intergovernativa e situati negli Stati membri sono valutati nel corso del [anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente decisione].	***soppresso***
Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 e tale candidatura è inviata alla Commissione dagli Stati membri	

interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo.

Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

2. Gli Stati membri che non hanno partecipato all'azione intergovernativa relativa al marchio del patrimonio europeo hanno la possibilità di proporre fino ad un massimo di quattro siti candidati al marchio del patrimonio europeo nel [secondo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 che è inviata alla Commissione dagli Stati membri interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo. Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

3. Le procedure di selezione e di controllo per il marchio del patrimonio europeo di cui agli articoli da 6 a 15 hanno inizio nel [terzo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

Emendamento 62

Proposta di decisione
Allegato – tabella

Testo della Commissione		*Emendamento*	
[Anno n]	Adozione della decisione Lavori preparatori	[Anno n]	Adozione della decisione Lavori preparatori
[Anno n+1]	***Nuova valutazione dei siti cui è stato già assegnato il marchio del patrimonio europeo nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa***	[Anno n+1]	***Lavori preparatori***
[Anno n+2]	***Prima presentazione dei siti*** da parte degli Stati membri ***che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa***	[Anno n+2]	***Preselezione*** da parte degli Stati membri
[Anno n+3]	***Selezione***	[Anno n+3]	***Designazione finale dei siti***
[Anno n+4]	***Controllo***	[Anno n+4]	***Preselezione da parte degli Stati membri***
[Anno n+5]	***Selezione***	[Anno n+5]	***Designazione finale dei siti e controllo***
[Anno n+6]	***Selezione*** ***Valutazione del marchio del patrimonio europeo***	[Anno n+6]	***Preselezione da parte degli Stati membri***
[Anno n+7]	***Selezione***	[Anno n+7]	***Designazione finale dei siti*** ***Valutazione del marchio del patrimonio europeo***
[Anno n+8]	***Controllo***	[Anno n+8]	***Preselezione da parte degli Stati membri***

[Anno n+9]	***Selezione***	[Anno n+9]	***Designazione finale dei siti e controllo***
[Anno n+10]	***Selezione***	[Anno n+10]	***Preselezione da parte degli Stati membri***
[Anno n+11]	***Selezione***	[Anno n+11]	***Designazione finale dei siti***
[Anno n+12]	***Controllo*** ***Valutazione del marchio del patrimonio europeo***	[Anno n+12]	***Preselezione da parte degli Stati membri***
…	***…***	***[Anno n+13]***	***Designazione finale dei siti*** ***Valutazione del marchio del patrimonio europeo***